

Rep. n° 49

in data 29/04/2016

UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA

(Provincia di Reggio Emilia)

Scrittura privata con firma digitale

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DELLE
FUNZIONI DI CONTROLLO DI GESTIONE (ART.7 COMMA 3 LR 21/2012,
DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A).

L'anno **duemilasedici (2016)** il giorno **ventinove (29)** del me-
se di **aprile (4)**, con la presente scrittura privata, redatta
in modalità informatica, sottoscritta con firme digitali e
da valere ad ogni effetto di legge, fra i sottoscritti:-----

Il **Comune di Bibbiano**, in persona del **Sindaco Andrea Carlet-
ti**, nato a Reggio Emilia (RE), in data 18/08/1972, domici-
liato per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione
della delibera consiliare immediatamente esecutiva appro-
vata in data 28/04/2016;

Il **Comune di Campegine**, in persona del **Sindaco Paolo Cervi**,
nato a Montecchio Emilia (RE), in data 04/09/1984, domici-
liato per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione
della delibera consiliare immediatamente esecutiva approvata
in data 27/04/2016;

Il **Comune di Canossa**, in persona del **Sindaco Luca Bolondi**,
nato a Castelnovo ne' Monti (RE), in data 16/01/1969, domi-

ciliato per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione della delibera consiliare immediatamente esecutiva approvata in data 26/04/2016;

Il **Comune di Cavriago**, in persona del **Sindaco Paolo Burani**, nato a Reggio Emilia (RE), in data 20/10/1969, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione della delibera consiliare immediatamente esecutiva approvata in data 27/04/2016;

Il **Comune di Gattatico**, in persona del **Sindaco Gianni Maiola**, nato a Gattatico (RE), in data 22/06/1956, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione della delibera consiliare immediatamente esecutiva approvata in data 28/04/2016;

Il **Comune di Montecchio Emilia**, in persona del **Sindaco Paolo Colli**, nato a Montecchio Emilia (RE), in data 27/07/1966, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione della delibera consiliare immediatamente esecutiva approvata in data 28/04/2016;

Il **Comune di San Polo d'Enza**, in persona del **Sindaco Mirca Carletti**, nata a Parma (PR), in data 10/05/1964, domiciliata per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione della delibera consiliare immediatamente esecutiva approvata in data 29/04/2016;

Il **Comune di Sant'Ilario val d'Enza**, in persona del **Sindaco Marcello Moretti**, nato a Pontecorvo (FR), in data

02/02/1967, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in esecuzione della delibera consiliare immediatamente esecutiva approvata in data 28/04/2016;-----

----- E -----

- **l'Unione VAL D'ENZA**, in persona del **Presidente pro-tempore, Paolo Colli**, domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detta Unione in forza di deliberazione consiliare approvata in data 29/04/2016 e dichiarata immediatamente eseguibile;-----

PREMESSO:-----

in data 22/08/2008, tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, si è costituita l'Unione "VAL D'ENZA" allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di servizi e funzioni ex art. 2 dello Statuto stesso;

in data 11/02/2014, tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, si è approvato il nuovo Atto Costitutivo dell'Unione "VAL D'ENZA";

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

- i comuni sopra richiamati fanno parte dell'ambito territoriale ottimale della VAL D'ENZA e lo esauriscono;-----
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;-----
- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013 e che l'UNIONE VAL D'ENZA gestisce: SERVIZI SOCIALI, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA LOCALE, SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO; che l'Unione VAL D'ENZA gestisce inoltre i seguenti servizi associati: FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI, UFFICIO RISCOSSIONE COATTIVA, NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE ----

- che tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale della VAL D'ENZA hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione di CONTROLLO DI GESTIONE (ART.7 COMMA 3 LR 21/2012, DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A) attraverso specifica struttura presso l'Unione e quindi il suo avvio a decorrere dal 30/04/2016;-----

- che l'Unione VAL D'ENZA con verbale di Giunta dell'Unione n. __ del __/__/____ dichiarata immediatamente eseguibile, ha espresso indirizzo per il conferimento della funzione del servizio in oggetto con avvio in via sperimentale dal __/04/2016 e relativo recepimento del comando in entrata del personale;-----

- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa come formale recepimento, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione del CONTROLLO DI GESTIONE, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;-----

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:-----

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento

all'Unione dei Comuni della Val d'Enza, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata del SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE di cui agli artt. 196 e ss. TUEL. In particolare attraverso il controllo di gestione, i comuni, per tramite dell'Unione, intendono perseguire le finalità di cui all'art. 147, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, ossia verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare attraverso tempestivi interventi di correzione il rapporto tra costi e risultati attesi. La suddetta attività sarà svolta in stretto raccordo in stretto raccordo con gli altri organi di controllo interno istituiti in forma singola o associata, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia.-

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.-----

3. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.-----

4. La presente convenzione è finalizzata inoltre a dare supporto al Sistema della Performance nei Comuni dell'Unione

VAL D'ENZA ed al conseguimento dei seguenti obiettivi:-----

- ottemperare agli obblighi normativi, nel rispetto delle linee guida e dei principi contabili:-----

- perseguire un migliore funzionamento dell'ente locale, attraverso l'eliminazione di inefficienze gestionali e l'individuazione di risparmi, allo scopo di incrementare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati ai cittadini;-----

- supportare la diffusione di una cultura e di un metodo che prediliga il lavoro per obiettivi al mero adempimento, la programmazione e la prevenzione dei problemi all'improvvisazione in risposta alle urgenze, mediante l'implementazione di strumenti di programmazione delle attività e affiancare il personale interno nell'adozione e nella gestione degli stessi;-----

- supportare il sistema della performance consentendo agli Amministratori ed ai funzionari comunali e dell'Unione il monitoraggio delle attività e la verifica dello "stato di salute" dell'ente.-----

3. Compete altresì all'Ufficio per il controllo di gestione dell'Unione:-----

- la definizione di regolamenti comuni sui controlli da proporre all'approvazione di tutti gli enti partecipanti;

- il supporto metodologico e tecnico ai comuni dell'Unione per la stesura del Piano della Performance e della Relazione

annuale sulla Performance;-----

- la fornitura ai Comuni dell'Unione dei dati e delle informazioni necessarie per l'elaborazione del referto da inviare

alla Corte dei Conti ex art. 198-bis del decreto legislativo

n. 267/2000;-----

- il coordinamento e l'affiancamento dei referenti comunali per il controllo di gestione;-----

- l'elaborazione di report periodici inerenti il monitoraggio delle attività e delle funzioni.

ART. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita al successivo art. 8.-----

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.-----

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.-----

4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite

da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.-----

6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 6 della presente convenzione.-----

L'Unione per la gestione del servizio di CONTROLLO DI GESTIONE, in caso di impossibilità di utilizzo condiviso delle piattaforme gestionali in uso, potrà dotarsi, mediante acquisto o mediante soluzione a riuso di specifico software dedicato allo scopo.-----

7. Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire il funzionamento del Servizio per il Controllo di Gestione, sono adottati dall'Unione dei Comuni della VAL D'ENZA secondo la sua disciplina interna, mediante l'individuazione e nomina, da parte di tale ente, del Responsabile del Servizio "Controllo di gestione".-----

Il suddetto Responsabile, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati.-----

Presso l'Unione possono essere comandate o trasferite, dai Comuni dell'Unione, unità di personale, anche a tempo par-

ziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa come indicato al seguente art. 3.-----

8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.-----

ART. 3

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.-----

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.-----

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e

attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art.

1.-----

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli

atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti

precedenti dalla presente convenzione, e per rendere dispo-

nibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale

necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1

dell'art. 2 della presente convenzione.-----

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni confe-

renti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad

operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, an-

che in altre attività non oggetto del conferimento

all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione

provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità

con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei

singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavo-

rative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con

cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare

parte della propria attività lavorativa a favore del Comune

di origine.-----

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigram-

ma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito

del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le

variazioni relative al personale comandato o trasferito ven-

gono definite in via preventiva in accordo con i Comuni in-

teressati.-----

ART. 4

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I trasferimenti e contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.-----

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.-----

3. Le spese eventualmente non coperte dai contributi regionali e da altre entrate di competenza dell'Unione è posta a carico dei Comuni in relazione agli abitanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente. -----

4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di ge-

stione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.-----

5. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;-----
- il resoconto annuale dell'attività svolta e degli oneri sostenuti per la gestione entro il termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.-----

6. Il bilancio del servizio è inserito nel bilancio dell'Unione. Ciascun Comune assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento inserite nel bilancio dell'Unione. -----

7. Qualora si rilevi la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione ne da comunicazione preventiva ai Comuni interessati affinché, di concerto, venga verificata l'esistenza dei presupposti per apportare le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio

di previsione del servizio del secondo anno successivo o
utilizzate per specifici progetti.-----

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza secondo
le rateazioni definite annualmente dalla Giunta dell'Unione
in sede di approvazione dello schema di bilancio, in ogni
caso la rateazione non potrà eccedere in via anticipata
l'importo risultante dal n° di rate annue previste/
l'importo annuo dovuto dal singolo Comune. Nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si im-
pegnano a versare bimestralmente la quota di propria compe-
tenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno prece-
dente in misura proporzionale al periodo.-----

ART. 5

SEDE

1. La sede del servizio è istituita presso uno dei Comuni
dell'Unione VAL D'ENZA. -----

2. Presso ognuno dei Comuni conferenti dovrà essere nominato
un referente (o altra soluzione organizzativa), fermi re-
stando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla
Giunta, sentiti gli enti interessati.-----

ART. 6

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e
svolge le attività trasferite oggetto della presente conven-
zione utilizzando:-----

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;-----

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.-----

- mediante acquisto di soluzioni gestionali (o eventualmente a riuso se esistente) dedicate allo scopo.-----

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.-----

3. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.-----

ART. 7

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co.

5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza ovvero per ottenere servizi inerenti la presente convenzione da altri enti.-----

2. In caso di erogazione di servizi gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali; in caso di richiesta di servizi ad altri enti l'unione rimborserà il costo a questi.-----

3. Le somme sia in entrata che in spesa saranno inserite come nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre o aumentare le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.-----

ART. 8

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 4 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.-----

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dai regolamenti.-----

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.-----

ART. 9

**RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglIMEN-
TO DELL'UNIONE**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, lr. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.-----

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.-----

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.-----

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i

rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.-----

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.-----

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.-----

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).-----

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i

trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.-----

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.-----

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.-----

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.-----

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al DPR 131/86 ed altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi Allegato B - art. 16 DPR 642/1972.-----

ART. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i.-----

La presente convenzione, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale dell'Unione VAL D'ENZA (data certa) a far data dalla ricezione da parte dell'Ente medesimo del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. nonché per la forma contrattuale si invocano gli artt. 2702 e 2704 c.c.-----

L'Unione VAL D'ENZA provvederà altresì alla conservazione a norma di legge presso il Polo Archivistico Regionale (ParrER).-----

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BIBBIANO

Andrea Carletti

(f.to digitalmente)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPEGINE

